

Statuto

Gruppo Donne Della Nobil Contrada del Bruco

(Approvato dall'Assemblea Generale del 25 gennaio 1996)

Art. 1

In seno alla Nobil Contrada del Bruco è costituito il "Gruppo Donne".

Art. 2

Il Gruppo Donne ha lo scopo di riunire tutte le donne della Contrada per organizzare e realizzare iniziative nel quadro delle tradizioni contradaiole, si prefigge, inoltre, di organizzare attività ricreative, culturali, sportive e culinarie.

Art. 3

Sono ammesse a far parte del Gruppo Donne tutte le protettrici della Nobil Contrada del Bruco che abbiano compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età.

Art. 4

È dovere delle appartenenti al Gruppo Donne collaborare con gli organi di Contrada e di Società per la realizzazione delle attività.

Art. 5

Le iscritte al Gruppo Donne saranno registrate in apposito albo. Una copia dello stesso sarà depositata presso la cancelleria della Contrada alla quale saranno comunicate, di volta in volta, le variazioni relative alle iscrizioni.

Tutte le iscritte sono tenute al versamento di una quota annuale il cui importo verrà proposto dal Consiglio in carica ed approvato dall'Assemblea.

Chi non è in regola con i pagamenti non potrà partecipare all'Assemblea del Gruppo Donne e vede decaduta la sua appartenenza al Gruppo stesso.

Art. 6

L'Assemblea è l'organo sovrano del Gruppo Donne. È diritto e dovere di tutte le iscritte parteciparvi.

All'Assemblea viene invitato il Rettore della Nobil Contrada del Bruco , che può farsi rappresentare dal Vicario o da un Pro Vicario.

Art. 7

Durante l'anno solare vengono convocate dalla Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, almeno quattro Assemblee ordinarie.

Per la convocazione di Assemblee ordinarie viene data comunicazione in bacheca della Contrada e a mezzo stampa, almeno 4 (quattro) giorni prima della data stabilita.

Art. 8

La Segretaria dovrà redigere il verbale di ogni riunione di Assemblea e di Consiglio, trascrivendo nel libro dei verbali composto di pagine numerate e dovrà darne lettura all'inizio della riunione successiva, sottoscrivendolo, se approvato, unitamente alla Presidente.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne sarà scelto da tutte le donne iscritte mediante elezioni a scrutinio segreto che avranno luogo ogni due anni.

Art. 10

Il consiglio direttivo del Gruppo Donne sarà composto:

- Dalla Presidente
- Da due Vice Presidenti
- Dalla Segretaria
- Dall'Economa
- Dalla Vice Economa
- Dalla Cassiera
- Dall'Addetta al Cucito
- Dalla Revisore dei conti
- Da due Addette per organizzazioni varie Piccoli Brucaioli
- Da dieci Consigliere.

Il Consiglio dura in carica due anni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitati il Rettore della Nobil Contrada del Bruco, che può farsi rappresentare dal Vicario o da un Pro Vicario.

Art. 11

La Presidente farà parte del Consiglio di Seggio della Nobil Contrada del Bruco con diritto di voto.

Art. 12

Alla Cassiera sarà demandata la riscossione delle quote di iscrizioni al Gruppo Donne.

Art. 13

La Commissione Elettorale è l'organo che, alla scadenza del mandato della Presidente e del Consiglio Direttivo, deve provvedere alla ricerca dei nominativi idonei alla loro sostituzione.

Le componenti della Commissione Elettorale, in numero di cinque, di cui possono far parte due appartenenti al Consiglio Direttivo uscente, saranno elette a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo.

Della Commissione Elettorale non possono far parte: la Presidente, la Vice Presidente, l'Economa, la Vice Economa, la Cassiera e la Segretaria.

La Commissione Elettorale indicherà, dopo apposite consultazioni, il nominativo della candidata al ruolo di Presidente ed una lista di candidate ritenute idonee a far parte del nuovo Consiglio Direttivo; curerà che la predetta lista, insieme al nominativo della Presidente, sia esposta 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni presso la sede della Contrada, affinché possa essere consultata liberamente dalle elettrici.

Art. 14

Le operazioni di voto si svolgeranno, alla data stabilita, nei locali appositamente approntati, secondo il seguente calendario:

- a) dalle ore 15,00 alle ore 24,00 del sabato,
- b) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 della domenica successiva.

Le schede per le votazioni riporteranno per esteso il nominativo della Presidente designata e quello delle candidate al Consiglio Direttivo.

Ciascuna elettrici potrà depennare i nominativi non graditi, sostituendoli con altri.

Sono ammesse a votare tutte le iscritte al Gruppo Donne.

Risulteranno elette tutte coloro che avranno riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti validamente espressi.

Art. 15

Tutte le donne elette andranno a formare il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne all'interno del quale verranno assegnati gli incarichi di cui all'Articolo 10.

Formato il Consiglio Direttivo dovrà esserne data comunicazione al Seggio di Contrada.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo dovrà programmare le attività per l'anno in corso e presentarlo come proposta all'Assemblea.

Dopo l'approvazione dell'Assemblea la decisione verrà comunicata alla Sedia della Contrada ed al Consiglio di Società.

Art. 17

L'autonomia di spesa dell'Economa sarà stabilita dalla Presidente previa approvazione del Consiglio; superata tale autonomia le spese dovranno essere preventivate ed approvate da tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne procederà a verifica contabile alla fine di ogni anno solare.

Art. 19

Al termine di ogni gestione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne dovrà presentare un regolare rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale del Gruppo Donne e quindi ne invierà copia all'Archivio di Contrada. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo, vista la consistenza di cassa, versare una parte dell'attivo nella cassa della Contrada.

Art. 20

Una volta approvato il presente statuto non potrà essere abrogato, né modificato, né contenere aggiunte senza la delibera dell'Assemblea Generale del Gruppo Donne appositamente convocata. La delibera risulterà valida se otterrà l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) delle presenti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea sarà valida se saranno presenti almeno 30 (trenta) iscritte.

Art. 21

Lo Statuto non potrà essere modificato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dall'approvazione del medesimo.

Art. 22

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 25 gennaio 1996 e modificato dall'Assemblea Generale del 27 settembre 1999, entra in vigore il 1° febbraio 2000.